



N. R.G. 25111/2019

Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. _____, letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4.11.2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS E SS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 25111/2019 R.G. promossa da:

Maria (nata a _____ il _____ ed ivi residente alla Via _____, C.F. _____), in proprio e nella qualità di erede del Sig. **Antonio** (nato il _____ e deceduto il _____), **rappresentata e difesa** dall'avv. **Vincenzo Liguori** (C.F. LGR VCN 90T17 F839C) ed elettivamente domiciliata presso lo studio _____ in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce al ricorso – ricorrente. Contro L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli", C.F. _____ in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _____ alla Via _____, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale _____ C.F. _____ con questi elettivamente domiciliata in _____ al _____, giusta procura in atti – resistente

OGGETTO: Responsabilità professionale

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 770843539093adca41653f15e220894
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1fcb396a1f0b396af6d87e186784b278

Firmato Da:
Firmato Da:



Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 05.09.2019, la sig.ra
Maria, in proprio e in qualità di erede del sig. Antonio,
deceduto in data , ricorreva, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi
ottenere la condanna dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" al risarcimento dei danni
patrimoniali e non, subiti a causa del decesso del di Lei de cuius.

La causa, iscritta al ruolo generale n.25111/19, veniva assegnata per la
trattazione al Giudice Dott. , il quale fissava l'udienza di
comparazione delle parti per il giorno 09.03.2020, assegnando a parte
convenuta termine per la costituzione entro il 07.02.2020.

Si costituiva regolarmente in giudizio l'A.O.R.N. "A. Cardarelli", chiedendo
l'integrale accoglimento delle conclusioni rese in sede di comparso, per il
rigetto della domanda.

In corso di giudizio, a sostegno della domanda della ricorrente, i Signori
Anna, Salvatore, Annunziata, Pasquale, Maria, Gennaro,
Emanuela ed Anna, , spiegavano intervento volontario adesivo dipendente, ai
sensi dell'art. 105, co.2, c.p.c.

Indi, formulata proposta transattiva con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.
accettata da parte attrice ma rifiutata da parte convenuta, la causa è stata
assunta in riserva.

La domanda giudiziale proposta dall'attrice in termini di sussistenza di una
responsabilità professionale per violazione delle regole proprie dell'arte medica
è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, alla stregua delle
osservazioni che vengono di seguito sviluppate.

Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza



- In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA GIUDIZIALE**:
- **CONDANNA** l'aorn Cardarelli, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attrice, della somma di **euro 87.000,00** A **TITOLO** di **RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITARIO E DELLA SOMMA DI EURO 27.500,00** A **TITOLO** DI **DANNO IURE PROPRIO OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE CODICISTICO DALLA DEPOSITO DELLA PRESENTE ORDINANZA SINO AL SODDISFO**;
- **CONDANNA** la convenuta, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attore, delle **SPESE** del **PRESENTE GIUDIZIO**

- **PONE**, definitivamente, a **CARICO** della convenuta le spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
-
- **Si comunichi.**

Così deciso in NAPOLI, il 9.11.2021.

IL GIUDICE

dott.

